

Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020 e D.D. n. 6049/2020, finanziata a valere sul PAC Calabria 2014-2020, Asse 10, O.S. 9.1, Azione 9.1.3.

**Convenzione per l'utilizzo dei buoni dematerializzati
denominati "Misura di solidarietà Calabria" da parte dei
destinatari**

Tra

Il Comune di Delianuova, di seguito denominato "Comune", codice fiscale 82000470805 in persona del Dott. Salvatore Galluzzo, ivi domiciliato per la carica nella sede del Comune di Delianuova, in qualità di Responsabile dell'Area 1 che interviene alla sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 D.L. n. 18/08/00 n. 267 e

L'esercente attività di _____ Ragione sociale _____, di seguito denominato "____"
con sede in _____, Cod. Fisc./P.IVA

_____ rappresentata da

_____ nato/a

_____ il _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di

_____ in esecuzione della DGR 44/2020 "Misura di solidarietà Calabria"-

Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6049/2020 e relativi allegati, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte dei destinatari, dei Buoni spesa dematerializzati, denominati "Misura di solidarietà Calabria", per l'acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari, beni per l'igiene della persona, farmaci e parafarmaci) presso gli esercizi commerciali convenzionati che esercitano la vendita al dettaglio.

ART. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO

I Buoni spesa del valore di euro 25,00 (Euro venticinque/00) sono rilasciati dal Comune in attuazione e secondo le modalità previste dalla delibera Regionale n° 44/2020 e del Decreto Dirigenziale n. 6049/2020, nonché in conformità ai provvedimenti comunali (inserire estremi atti

dell'Ente) e potranno essere spesi, anche cumulativamente, presso l'esercizio convenzionato.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato, in possesso del documento di regolarità contributiva e fiscale, per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale e degli scontrini fiscali (non riscossi e/o riscossi) o degli scontrini non fiscali

emessi, relativi all'acquisto di beni, per i quali viene richiesto il rimborso attraverso il relativo titolo di spesa (fattura elettronica, fattura elettronica differita e/o nota di debito).

L'emissione della fattura e/o nota di debito potrà avvenire con cadenza mensile e/o al raggiungimento di un importo non inferiore ad €500,00 (Euro cinquecento/00) sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla manualistica ed alla documentazione approvata con il decreto dirigenziale n.6049 del 03/06/2020 della Regione Calabria.

ART. 4 - CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili e personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), come tali non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa potranno essere acquistati i prodotti sottoindicati:

- prodotti alimentari;
- prodotti per la pulizia e l'igiene della casa;
- prodotti per l'igiene e cura della persona (esclusi prodotti per cosmesi *maquillage*);
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci.

È escluso l'acquisto di bevande superalcoliche e tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e dei generi da *maquillage*, alimenti e prodotti per animali, generi di lusso, suppellettili per la casa e tutti gli altri prodotti che non siano ritenuti indispensabili per il soddisfacimento delle necessità essenziali.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte

dell'assegnatario accertando la sua identità e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ove prorogato. L'efficacia della convenzione è, in ogni caso, estesa fino alla completa rendicontazione delle operazioni da parte dei soggetti coinvolti.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il soggetto convenzionato, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del regolamento UE 2016/679, nonché del D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 8 - CONTROLLI

Il Comune effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, nonché di revocare il beneficio al richiedente.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Palmi, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per l'Esercente

Per il Comune